



# Consiglio Nazionale Forense

presso  
**Ministero della Giustizia**

## CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 12 giugno 2010

Cari amici,  
mi comunica Antonio Rosa che i gruppi di lavoro formati in occasione dell'incontro di data 17 marzo c.a. abbisognano di ancora un po' di tempo per completare i compiti loro affidati, per tale motivo i partecipanti ai lavori sono riconvocati presso la sede del CNF in Roma, Via del Governo Vecchio 3, per il giorno **12 giugno 2010, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 (è un sabato, non vogliatene), e non più** il giorno 14 maggio come precedentemente concordato.  
Per vostra memoria faccio seguire il resoconto dei lavori del 17 marzo 2010.  
Cordiali saluti  
Andrea Mascherin

In data 17 marzo c.a., presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, in Roma, Via del Governo Vecchio, 3, si è tenuto un incontro di lavoro coordinato dal Consigliere Nazionale Andrea Mascherin, a cui hanno partecipato numerosi Avvocati Consiglieri Giudiziari, delegati di Consigli dell'Ordine e di Unioni Regionali.

I lavori si sono aperti con un'ampia relazione sulle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, tenuta da Giuseppe Di Federico, professore emerito di Ordinamento Giudiziario presso l'Università di Bologna.

Al termine della relazione è seguito un ampio dibattito sui temi illustrati dal relatore. Successivamente si è affrontata l'ipotesi di predisporre una proposta di modifica normativa relativa al ruolo degli avvocati nei Consigli Giudiziari. E' stato pertanto, definito un testo di proposta, con cui si enuclea la possibilità per gli avvocati di partecipare in maniera più incisiva alla fase di valutazione dei magistrati. Il testo è allegato al presente resoconto.

Si è altresì deciso di istituire due gruppi di lavoro, il primo avente il compito di predisporre una "griglia" di valutazione dei magistrati, che potrà essere utilizzata dai Consigli dell'Ordine e dai Consiglieri Giudiziari; il secondo avente il compito di predisporre un manuale snello, illustrativo dei compiti e delle prerogative dei Consigli Giudiziari.

Hanno dato la loro disponibilità a far parte del primo gruppo gli avvocati: Enrico De Sena, distretto Corte d'Appello di Napoli; Antonio Giorgino, distretto Corte d'Appello di Bari; Rosario Magnano, distretto Corte d'Appello di Catania; Alberto Massignani, distretto Corte d'Appello di L'Aquila; Marina Notaristefano, distretto Corte d'Appello di Torino; Antonio Rosa, distretto Corte d'Appello di Venezia. Collaborerà con detto gruppo di lavoro anche il prof. Giuseppe Di Federico. Hanno dato la disponibilità a far parte del secondo gruppo gli avvocati: Giuseppe Bonsegna, distretto Corte d'Appello di Lecce; Gianpiero Fagnani, distretto Corte d'Appello di Milano; Stefano Frizzi, distretto Corte d'Appello di Trento; Giovanni Molin ed Antonio Rosa distretto Corte d'Appello di Venezia.

*Sede Giurisdizionale*

00186 - Roma - Via Arenula 71 - Tel: 06 6840961 Fax 06 68897460  
e-mail: [cnfgiurisdizionale@consigli nazionaleforense.it](mailto:cnfgiurisdizionale@consigli nazionaleforense.it)

Si è infine ritenuto opportuno organizzare, sulla base del programma di cui al su richiamato manuale, una serie di eventi formativi a livello distrettuale rivolti sia ai Consiglieri dell'Ordine, sia agli iscritti.

**OGNI CONTRIBUTO POTRA' ESSERE INOLTRATO AL NUOVO INDIRIZZO EMAIL DEDICATO : [consiglijudiziari@consigionazionaleforense.it](mailto:consiglijudiziari@consigionazionaleforense.it)**

## Allegato 1: Proposta di modifica normativa

### Premesse

- nello spirito dell'intervento legislativo del luglio 2007 l'Avvocatura è divenuta uno dei soggetti che concorre ad assicurare l'autogoverno dei magistrati ed una delle fonti degli elementi che concorrono alla valutazione d'ogni magistrato;
- l'art. 15 del Dlt 25/2006 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario (e quindi indicativo di una chiara e inequivoca volontà del legislatore) in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari;
- sono sorte divergenze interpretative con riferimento all'art. 16 del Dlt 25/2006, nel testo vigente dopo le modifiche apportate con la L. 111/2007;
- va affermato che la composizione del Consiglio come disciplinata dall'art. 9 del Dlt 25/2006 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e i membri non togati designati) deve essere considerata come "ordinaria" e prevalente;
- si è messo in discussione in forza dell'attuale tenore dell'art. 16 del Dlt 25/2006 l'accesso dei consiglieri non togati a tutti gli atti e la possibilità degli stessi di poter presenziare alle sedute nella trattazione delle materie trattate dal Consiglio in composizione ristretta;
- la Circolare del CSM in materia di valutazione di professionalità fa un espresso richiamo all'importanza delle segnalazioni da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed alla ratio che affida all'avvocatura, dopo la riforma Mastella, il ruolo di fonte che utilmente concorre alla valutazione d'ogni magistrato;
- sulle modalità di tale partecipazione sono sorte diverse prassi e norme regolamentari approvate da singoli Consigli Giudiziari, con la potenziale conseguenza di non assicurare uniformità di comportamenti e omogeneità dei dati che successivamente confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi;
- per quanto riguarda il parere di cui all'art. 13 D.to 160/2006 appare opportuno, sempre nello spirito di assicurare il ruolo di fonte conoscitiva che il legislatore ha voluto riconoscere all'avvocatura, rendere obbligatorio e non facoltativo il parere e fare riferimento all'organo collegiale del consiglio dell'ordine e non alla figura del presidente;
- appare opportuno correggere il refuso "I componenti designati dal consiglio regionale" rimasto nel testo dell'art. 16 del del Dlt 25/2006;
- non appare ragionevole l'esclusione dal diritto di voto nelle materie di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 16 del del Dlt 25/2006 e lettera g) ed h) dell'art. 7;

- appare più consono, nello spirito del concorso che l'avvocatura è chiamata a dare, sostituire il termine "segnalazioni" con quello di "osservazioni motivate" e riferirle all'organo collegiale del consiglio dell'ordine;
- mantenendo l'esclusione del diritto di voto dei consiglieri "non togati" con riferimento ad alcune materie si evitano eventuali problemi di incompatibilità in capo agli stessi assicurando tuttavia una partecipazione integrale ad ogni pratica trattata dal Consiglio Giudiziario;
- preveder la possibilità per gli ordini che hanno fatto pervenire osservazioni motivate in tema di professionalità di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i conseguenti provvedimenti del CSM;

Si auspica, pertanto, di modificare la novella sull'ordinamento giudiziario con riferimento agli artt. 8 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 ed agli artt. 11 IV comma lettera f) e 13 III comma del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 come appresso:

---

**DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111**

**Testo vigente:**

**Articolo 8**

*Composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in relazione alle competenze*

1. *Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari [ , anche nella qualità di vice presidenti,] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) (1).*  
*(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 luglio 2007, n. 111.*

**Proposta di modifica:**

**Articolo 8**

*Composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in relazione alle competenze*

1. *Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari **partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, ma non esercita il proprio diritto di voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)<sup>1</sup> ed in ogni deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.***

---

<sup>1</sup> **Articolo 7** (Competenze del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione): 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

- a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali [ direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150] (1);  
b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni (2);  
[ c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora,

La modifica tende a eliminare l'inciso **esclusivamente** ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati

**Testo vigente:**

**Articolo 16**

*Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze*

1. *I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari [ , anche nella qualità di vice presidenti, nonché il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) (1).*

*[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. ] (2)*

*(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.*

*(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.*

**Proposta di modifica:**

**Articolo 16**

*Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze*

1. *I componenti avvocati e professori universitari partecipano **alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, ed esprimono il loro voto in ogni competenza del consiglio, eccettuate quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), e g)<sup>2</sup> ed in***

---

nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;] (3)

[ d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;] (3)

[ e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;] (3)

[ f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;] (3)

g) formula pareri, [ anche ] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite (1);

h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

(1) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

<sup>2</sup> **Articolo 15** (Competenze dei consigli giudiziari): 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio

***ogni deliberazione riguardante l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi. Partecipano inoltre alle discussioni e deliberazioni in materia di magistratura onoraria e ad a tutte le discussioni e deliberazione nelle materie in cui è richiesto parere e/o autorizzazione del Consiglio Giudiziario.***

La modifica tende ad eliminare l'inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati ed un effettivo concorso dell'avvocatura

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111

Testo vigente:

### **Articolo 11**

#### *Valutazione della professionalità*

*4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:*

*a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma*

2005, n. 150;

b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni (1);

[c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;] (2)

d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

[ f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;] (2)

g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri, [anche] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite (3);

i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(3) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

*restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;*

*b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;*

*c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;*

*d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;*

*e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;*

*f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.*

*5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.*

*6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.*

Proposta di modifica:

### **Articolo 11**

#### *Valutazione della professionalità*

*4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:*

*a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;*

*b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;*

*c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;*

*d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;*

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, **nonché le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati.**

**Il rapporto del capo dell'ufficio e le osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. Le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati devono essere altresì richieste per ogni deliberazione attinente l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi con riferimento all'attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.**

5. Il consiglio giudiziario **assume** informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

**7. Il Consiglio dell'Ordine che ha presentato osservazioni motivate di cui al comma IV ha facoltà di proporre impugnazione avanti al TAR avverso il provvedimento del CSM.**

La modifica tende ad assicurare acquisendo le considerazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, su fatti specifici, utili elementi di conoscenza su fatti specifici incidenti sulla professionalità e che abbiano riferimento all'attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Testo vigente:

#### Articolo 13

*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (1)(2).*

1. *L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.*

2. *I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.*

3. *Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato,*

*per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.*

*4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.*

*La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.*

*5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.*

*6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.*

*[7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario . ] (3)*

*(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.*



(2) *L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.*

(3) *Comma abrogato dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.*

Proposta di testo modificato:

### Articolo 13

*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*

*3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, **acquisiscono anche le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati** e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.*

La modifica tende ad assicurare, acquisendo le osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, la conoscenza degli elementi di fatto sulla base dei quali esprimere la valutazione di idoneità. Pare opportuno coinvolgere e fare riferimento all'organo collegiale più che al Presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ci si augura, inoltre, come suggerito dal CNF agli Ordini, tenuto conto delle attuali composizioni dei Consigli Giudiziari per evitare la prevalente presenza di magistrati del circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio Giudiziario, che si individuino “correttivi” sulle **modalità di elezione e designazione** dei componenti dei Consigli Giudiziari al fine di assicurare la presenza dei diversi circondari che compongono il distretto secondo criteri **di distribuzione geografica** (anche al fine di evitare che la diminuzione di carico di lavoro che compete ai magistrati eletti gravi sull'operatività di un unico ufficio) ed assicurando al consiglio la presenza di consiglieri con

**competenze diversificate** nelle materie civile e penale (quanto mai opportuna in sede di valutazione di professionalità).

Si auspica, infine, che si voglia prevedere, dando un concreto seguito alla recente disposizione introdotta con la Finanziaria 2010, che le **regioni** con le quali, ai sensi dell'art. 2 comma 210 citata legge finanziaria, il Ministero abbia stipulato una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia, abbiano il diritto di designare un componente che partecipi alle sedute del Consiglio Giudiziario, senza diritto di voto, con riferimento alle deliberazioni di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) (esercizio della vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto).